

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA  
IX LEGISLATURA**

**PROPOSTA DI LEGGE**

**Disposizioni concernenti norme per l'accesso e la  
trasparenza in materia ambientale**

**Iniziativa del  
Consigliere regionale ALFONSO ERNESTO NAVAZIO  
*Presidente Gruppo Consiliare Io Amo la Lucania***

**Il presentatore**  
Alfonso Ernesto Navazio

Co-firmatari : Roberto Falotico

Francesco Mollica

## 1 – Relazione di accompagnamento

“La normativa comunitaria e nazionale hanno garantito la più ampia tutela del principio di trasparenza nell’accesso alle informazioni che riguardano l’ambiente. La materia ambientale è stata oggetto di numerosi interventi e di un’opera complessiva di riordino e di razionalizzazione delle procedure attraverso l’approvazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), modificato con il d.lgs. 16/01/2008 n. 4.

In attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 ha lo scopo di “a) garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Con l’art. 3 del decreto legislativo n. 195 del 2005 è stata ampliata la categoria dei soggetti legittimati ad ottenere informazioni ambientali: “L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. L’art. 3 del decreto legislativo n. 195 stabilisce i termini per l’accesso alle informazioni ambientali e ne definisce il tipo, il formato e le modalità di diffusione.

Infine l’art. 3 del d.lgs. 16/01/2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, inserendolo nel d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, rafforza il principio del diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, stabilendo che: “In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale”.

La presente proposta di legge vuole rafforzare, per la Regione Basilicata, il recepimento delle normative nazionale ed europee, assumendo ed ampliando i concetti di trasparenza ed accessibilità.

La trasparenza viene qui intesa come accessibilità totale, quale accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'*open government* di origine statunitense.

L'accessibilità dei dati ambientali, quindi, rappresenta la rinnovata frontiera per un corretto rapporto tra il cittadino e l'amministrazione.

Si vuole introdurre, diversamente dalle disposizioni della legge 241/1990, una *ratio* che contempra la disciplina della trasparenza e la disciplina di accesso. La trasparenza, finalizzata a forme diffuse di controllo sociale dell'operato di pubbliche amministrazioni, delinea quindi un diverso regime di accessibilità alle informazioni.

La proposta di legge all'articolo 1 definisce il principio ispiratore dei comportamenti della Regione.

L'articolo 2 garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta e senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

L'articolo 3, demandando alla Giunta Regionale la stesura di un formale regolamento, declina le linee guida alle quali lo stesso dovrà attenersi.

**Art. 1**  
**Principi**

1. La Regione Basilicata garantisce la più ampia trasparenza in materia di informazione ambientale.

**Art. 2**  
**Diritto di accesso**

1. Il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso della Regione Basilicata, degli Enti controllati e/o vigilati dalla stessa, è garantita a chiunque ne faccia richiesta e senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

**Art. 3**  
**Disposizioni di rinvio**

1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, provvede alla emanazione di specifico regolamento per :

- a) garantire e promuovere e , ai sensi dell'art. 1, lett. B, del D.lgs. n.195/2005, come rafforzato dall'art. 3 del D.lgs n.4/2008, che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici in forme o formati facilmente consultabili (in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale), promovendo a tal fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) garantire, ai sensi della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 456/2005/CE del 17 febbraio 2005, pubblicata in G.U.U.E. il 24/03/2005 n. L 79/1, che ha integralmente recepito la Convenzione di Åarhus già firmata dalla Comunità Europea e dai suoi Stati membri nel giugno del 1998, un maggiore coinvolgimento ed una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale al fine di contribuire a migliorare la protezione dell'ambiente contribuendo così a salvaguardare il

diritto di ogni individuo delle generazioni attuali e di quelle future di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute ed il suo benessere;

- c) assicurare e regolare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale detenuta dalla Regione, dagli Enti controllati e/o vigilati, nonché dalle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale;
- d) rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico, diffusa ed aggiornata, in modo da ottenere un'ampia e semplice fruibilità;

#### **Art. 4**

##### **Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 21 novembre 2011

Il presentatore  
Alfonso Ernesto Navazio

Co-firmatari : Roberto Falotico

Francesco Mollica